

Osservazioni sul documento per la consultazione riguardante le disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, pubblicato il 12/1/2012, in attuazione del D.Lgs. 13/8/2011, n. 141

Come descritto nel titolo IV del Documento per la consultazione redatto dalla Banca d'Italia "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari - Attuazione del D.Lgs. 13 agosto 2011, n. 141", pubblicato il 12 gennaio 2012 (di seguito: il "Documento"), la scelta di fondo è quella di applicare agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB un regime di vigilanza "equivalente" a quello delle banche e delle imprese di investimento, mediante il richiamo alla circolare n. 263 del 27.12.06 (intitolata: "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"). Ci si riferisce, quindi, ai tre pilastri dell'Accordo di Basilea e alle direttive europee sull'adeguatezza del capitale delle banche e delle imprese di investimento (segnatamente, cfr. le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio).

Rispetto all'attività di factoring, questa estensione normativa suscita alcuni dubbi in una triplice direzione.

1) Riguardo al rischio di credito e al connesso requisito patrimoniale, di cui alla pagina 1 della sezione II del capitolo 3 del titolo IV, il Documento applica all'attività di factoring i medesimi limiti prudenziali previsti per le banche, ovvero quelli descritti nel titolo II, capitolo 1, parte prima e parte seconda ("Rischio di credito") della circolare n. 263 del 27.12.06. Ciò comporta la necessità di suddividere le esposizioni in diverse classi (denominate "portafogli"), a seconda della natura della controparte, ovvero delle caratteristiche tecniche del rapporto o delle modalità di svolgimento di quest'ultimo.

Nel caso di esposizioni nei confronti di persone fisiche o di piccole e medie imprese (esposizioni al dettaglio o *retail*) si applica un fattore di ponderazione pari al 75%. Gli intermediari devono mantenere costantemente quale requisito patrimoniale, in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio di credito), un ammontare del patrimonio di vigilanza pari ad almeno il 6% delle esposizioni ponderate per il rischio. Ma non si tiene conto della specificità delle

società di factoring che, almeno in alcuni casi, acquistano crediti già ritenuti inesigibili dal cedente e, quindi, aventi una esposizione ponderata per il rischio molto alta. Sembrerebbe che queste società siano obbligate a mantenere un requisito patrimoniale molto elevato, pari al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio.

2) Si afferma nel Documento che per la intestazione dell'esposizioni si debba valutare il test per la "derecognition" previsto dallo IAS 39, che disciplina il trasferimento del credito dal cedente al cessionario e la relativa iscrizione in bilancio. Ma nell'attività di factoring è il quadro contrattuale complessivo che determina i limiti e le condizioni della ripartizione dei rischi ed oneri connessi ai singoli crediti ceduti, senza con questo incidere sul trasferimento sostanziale del diritto di credito e sulla sua disponibilità da parte del soggetto cessionario. Il Documento non sembra considerare l'assunto secondo cui il valore di bilancio dell'attività di rischio, a cui ancorare il valore dell'esposizione ponderata, non potrà essere determinato in modo univoco, tra acquirente e cedente: in molti casi, quest'ultimo ha già valutato il credito come inesigibile, mentre l'acquirente dovrebbe rivalutarlo secondo un suo parametro di rischio slegato, almeno in parte, dal sottostante contratto di cessione.

Inoltre, se il test non fosse superato, l'intermediario dovrebbe imputare l'esposizione per il rischio al debitore ceduto, ma soltanto se sono superati i requisiti operativi elencati; questi consistono in una serie di valutazioni riguardanti il debitore e la sua possibilità di fallimento per ciascun pacchetto di crediti assunti, nonché i criteri sulla cui base selezionare i cedenti e valutare la loro situazione finanziaria e il loro rischio di default, obbligando, così, l'intermediario a dotarsi di procedure volte a garantire il recupero dei crediti e di controllo, evidentemente troppo onerose per un intermediario di piccole o medie dimensioni (cfr. il titolo IV, capitolo 3 sezione II, lett. a e seguenti, pagine 2 e 3). Senza considerare che i suddetti vincoli e oneri gravanti sulle società di factoring, costringendo i cessionari a svolgere l'attività entro limiti molto più stringenti, produrrebbero di riflesso numerosi problemi alle banche nella ricerca di acquirenti cui cedere i loro crediti inesigibili.

3) Infine, il documento individua i destinatari della disciplina nei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono promuovere iniziative per la costituzione di nuovi intermediari finanziari, esercitare l'attività di concessione di finanziamenti o prestare servizi di investimento. Sono espressamente escluse dalla disciplina (mediante il richiamo esplicito del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 aprile 2011) le società veicolo per la cartolarizzazione, che non saranno tenute a iscriversi nell'albo unico. Nulla si dice precisamente rispetto alle società veicolo riferite specificamente al settore dell'attività di factoring. Al riguardo, è necessario conoscere se è possibile, ed entro quali limiti, costituire società veicolo, aventi quale oggetto esclusivo o principale l'acquisto

di un solo portafoglio di crediti commerciali, da liquidare successivamente all'avvenuto recupero dei crediti medesimi.


Le considerazioni esposte portano a sottoporre all'attenzione della Banca d'Italia le seguenti ulteriori osservazioni.

La specificità dell'attività di factoring consentirebbe una corretta ed equilibrata applicazione della disciplina contenuta nel Documento soltanto:

- 1) ipotizzando una semplificazione sia della normativa di determinazione delle esposizioni ponderate per il rischio di cui al titolo IV, capitolo 3, sezione II, lett. a) e b), pagina 1, sia di quella richiedente requisiti operativi alla pagina 2 della stessa sezione, con la previsione di un albo speciale riservato agli intermediari che esercitano (esclusivamente) l'attività di factoring; ovvero
- 2) escludendo dall'applicazione della normativa coloro che acquistano crediti mediante cessione *pro soluto* e che non svolgono l'attività tramite rapporti con il pubblico; ovvero
- 3) ipotizzando la modifica della L. 21 febbraio 1991, n. 52, intitolata "Disciplina della cessione dei crediti di impresa", nell'ambito di un più ampio coordinamento con la normativa oggetto del Documento, consentendo, così, alle società di factoring di esercitare la loro attività secondo una normativa più omogenea e suscettibile di tenere conto e valorizzare le caratteristiche di questa particolare tipologia di intermediari finanziari.

In considerazione di quanto precede, si domanda un esaustivo chiarimento in relazione alle importanti problematiche sopra tratteggiate, nella stesura del testo definitivo del Documento.

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e invio i miei più cordiali saluti.


(Prof. Avv. Alberto Comelli)